

Publicato il 25/03/2024

**N. 05842/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 02149/2024 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

*ex art. 60 cod. proc. amm.;*

sul ricorso numero di registro generale 2149 del 2024, proposto da Antonio Vivoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell e Francesco Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell'avv. Francesco Leone in Roma, lungotevere Marzio, n. 3;

*contro*

Corte dei conti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

*nei confronti*

Giulia Lupoli, rappresentata e difesa dall'avv. Arturo Testa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Alberto Mastromatteo, non costituiti in giudizio;

*per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia*

- dell'elenco dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova orale del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessive 60 unità di personale amministrativo (area III - fascia retributiva F3) caratterizzate da specifiche professionalità, con orientamento economico finanziario - statistico, da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti», pubblicato sul sito *web* della p.a. resistente in data 15 dicembre 2023, nella parte in cui non contiene il nominativo di parte ricorrente;
- del calendario delle prove orali, pubblicato in data 27 dicembre u.s. sul sito *web* ufficiale della p.a., nella parte in cui non contiene il nominativo di parte ricorrente;
- del giudizio di insufficienza attribuito alla seconda prova scritta di parte ricorrente, pari a 40/70mi, indicato nel verbale n. 16 del 6 ottobre 2023 «Verbale valutazione busta 71» ed esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, in data 3 gennaio 2024;
- del giudizio di «grave carenza» attribuito alla prova pratica (*sub* punto b) dell'art. 9 del bando di concorso), della seconda prova scritta;
- del punteggio numerico attribuito a ciascuna singola prova scritta sostenuta da parte ricorrente, in quanto inferiore alla soglia di idoneità prevista dal bando di concorso;
- del punteggio attribuito dalla commissione alla prima prova scritta sostenuta dal ricorrente, non ancora conosciuto, laddove dovesse essere lesivo degli interessi di parte ricorrente;
- della valutazione di inidoneità attribuita agli elaborati di parte ricorrente;
- del verbale n. 16 del 6 ottobre 2023 «Verbale valutazione busta 71» ed esibito dalla p.a. in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 3 gennaio 2024, nella parte in cui attribuisce una valutazione insufficiente all'elaborato del ricorrente;
- del verbale n. 12 del 12 settembre 2023, con il quale sono stati adottati i criteri di valutazione delle prove scritte del concorso gravato, mai pubblicati dalla p.a., ma resi noti in esito ad apposita istanza di accesso agli atti in data 3

gennaio 2024, in particolare nella parte in cui stabilisce che «è ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta il punteggio minimo di 70/100, la Commissione delibera di correggere le prove scritte a partire dalla seconda prova. Qualora, dopo la correzione della stessa, non venga raggiunto da un candidato il già menzionato punteggio minimo, non si procederà all'apertura della busta corrispondente alla sua prima prova, che pertanto non verrà corretta e il candidato non verrà ammesso/a alla prova orale»;

- di tutti i verbali concernenti la valutazione delle prove scritte del concorso *de quo*, tra cui il verbale n. 14 del 14 settembre 2023, il verbale n. 13 del 13 settembre 2023, laddove dovessero ritenersi lesivi degli interessi dell'odierno ricorrente;

- del provvedimento del 10 gennaio u.s. (confermato con successivo provvedimento del 23 gennaio u.s.), con cui la p.a. resistente ha negato l'esibizione della documentazione relativa alla prima prova scritta sostenuta dal ricorrente;

- ove occorra e per quanto di ragione, del bando di concorso;

- dell'avviso relativo allo svolgimento della prova orale, pubblicato sul sito web della p.a. in data 15 gennaio 2024, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

- della graduatoria dei vincitori del concorso gravato, non ancora adottata né pubblicata;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

*nonché, per l'adozione di idonee misure cautelari*

volte a disporre la ri-correzione dell'elaborato relativo alla seconda prova scritta, sostenuta dal ricorrente, nonché la correzione dell'elaborato relativo alla prima prova scritta sostenuta dal ricorrente e, dunque, consentirgli di essere incluso nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale del concorso, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, previa rettifica del

punteggio per la prova scritta, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

*nonché, per l'accertamento*

dell'interesse di parte ricorrente alla ricorrezione delle prove scritte ad opera di una commissione in differente composizione e nel rispetto della garanzia dell'anonimato, e alla conseguente ammissione alle successive prove concorsuali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei conti, nonché di Giulia Lupoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 il dott. Matthias Viggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente impugnava gli atti relativi alla sua mancata ammissione alle prove orali della procedura concorsuale in epigrafe, nonché il diniego di accesso ad alcuni documenti.

2. Si costituiva in resistenza l'amministrazione.

2.1. Del pari si costituiva in giudizio una controinteressata.

3. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare dell'efficacia degli atti gravati, per il cui esame veniva fissata la camera di consiglio del 20 marzo 2024. Durante la discussione, il Collegio avvisava le parti presenti della possibile definizione dell'intera controversia con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti.

4. Conclusa l'esposizione dello svolgimento del processo, si possono illustrare i tre motivi di gravame.

4.1. Con la prima doglianza si lamenta la mancata correzione della prima prova scritta: invero, la commissione esaminatrice, dopo aver riscontrato l'insufficienza del secondo elaborato, si è astenuta (in maniera asseritamente illegittima) dalla valutazione dell'altro compito.

4.2. A mezzo della seconda censura viene denunciata la carenza della motivazione del giudizio espresso dalla commissione nella correzione della seconda prova, non essendo comprensibile ove siano state riscontrate le «gravi carenze».

4.3. Infine, con l'ultimo motivo viene evidenziata l'illegittimità dell'azione amministrativa: infatti, la commissione si sarebbe limitata ad individuare dei criteri per la correzione senza però inserirli in una griglia di valutazione che potesse rendere comprensibile e verificabile l'opera di correzione degli elaborati.

5. Le tre ragioni di impugnazione sono strettamente connesse, sicché appare opportuno esaminarle congiuntamente: inoltre, esse sono tutte infondate.

5.1. In primo luogo, va rilevato come la commissione non abbia alcun dovere di correggere integralmente tutte le plurime prove scritte, potendosi sviluppare l'attività amministrativa con modalità più efficienti, evitando di impegnare le scarse risorse in operazioni superflue. A tal proposito, va osservato come il bando di concorso, all'articolo 9, prevedesse che per l'ammissione all'orale fosse necessario che il candidato riportasse un punteggio di almeno 70/100 in ciascuna prova scritta: di conseguenza, una volta valutata la seconda prova con il punteggio di 40/100, ogni eventuale correzione della prima prova sarebbe risultata influente (anche nell'ipotesi di conseguimento di 100/100). Pertanto, la commissione ha correttamente ritenuto di non procedere alla correzione della prima prova in tutti i casi in cui gli elaborati relativi alla seconda non avessero raggiunto l'idoneità (si tratta di un *modus operandi* comune nello svolgimento dei concorsi, reputato pienamente legittimo dalla giurisprudenza, v. Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2023, n. 4903).

5.2. Quanto alla mancata comunicazione individuale della votazione riportata, va osservato come la procedura concorsuale non la prevedeva, essendo prescritta unicamente la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale (v. art. 9 bando). Peraltro, l'omissione non risulta in alcun modo lesiva delle ragioni del ricorrente, avendo costui immediatamente avuto notizia della mancata ammissione all'orale, sicché l'eventuale vizio non potrebbe mai determinare l'invalidità del provvedimento gravato (arg. *ex art. 21-octies*, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241).

5.3. Infine, sulle rimanenti censure, va osservato come la valutazione della commissione – manifestazione, come noto, di ampia discrezionalità che involve anche profili tecnici – appare logica e coerente: infatti, il giudizio espresso è conforme ai criteri di valutazione, essendo immediatamente evidente come, in relazione alla prova pratica (traccia 2), il candidato non abbia spiegato in cosa consistano gli investimenti fissi lordi e quale sia il loro ruolo nella spesa locale, essendosi egli limitato a descrivere in termini molto generali ed assai astratti le funzioni del rapporto sul coordinamento della finanza pubblica.

5.4. Appare quindi chiarissima la *grave carenza* sostenuta dalla commissione in relazione (tra l'altro) alla conoscenza degli argomenti prospettati: il giudizio espresso, dunque, sebbene sintetico, costituisce una condivisibile valutazione dell'elaborato.

5.5. Quanto alla mancata predisposizione di una griglia per l'attribuzione dei punteggi in sede di valutazione, va rilevato come ciò non fosse necessario, esprimendo il voto numerico, unito alla descritta sintetica argomentazione, in maniera globale ed esaustiva la motivazione della valutazione della commissione (in termini, Cons. Stato, sez. IV, 2 settembre 2021, n. 6208).

6. Infine, sull'istanza di accesso *ex art. 116*, comma 2, c.p.a. va osservato come il ricorrente chieda copia degli atti relativi alla prima prova scritta.

6.1. Orbene, va osservato come i predetti documenti non siano ostensibili: invero, a ben vedere, per consentire l'accesso agli atti menzionati, la pubblica

amministrazione dovrebbe previamente «formarli» non essendo essi allo stato disponibili.

6.2. Con maggiore rigore, va precisato come gli atti di correzione della prima prova non siano in realtà esistenti, non avendo la commissione operato alcuna valutazione secondo quanto già osservato in precedenza: conseguentemente, l'ostensione è impossibile, per inesistenza del documento (v. Cons. Stato, sez. II, 12 agosto 2022, n. 7099).

6.3. Viceversa, la copia della prima prova, non può essere consegnata in quanto l'amministrazione attualmente detiene unicamente i plichi sigillati che contengono gli elaborati concorsuali (ed infatti veniva resa disponibile una copia fotostatica della busta): pertanto, al fine di riscontrare positivamente l'istanza, l'amministrazione dovrebbe avviare un procedimento *ad hoc* per aprire i plichi, rimuovendo i sigilli che sono stati apposti per garantire l'anonimato della correzione. In buona sostanza, si chiede all'amministrazione di *creare* il documento amministrativo, atteso che attualmente essa, ai fini della disciplina sull'accesso, ha la diretta disponibilità unicamente dei plichi, ma non anche del relativo contenuto che resta, in pratica, segreto: ne discende che correttamente l'accesso veniva negato, atteso che non può essere impiegato tale strumento rimediale per compulsare l'amministrazione a formare un documento (sul punto v. Tar Lazio, sez. III-*quater*, 21 giugno 2021, n. 7385).

7. L'infondatezza di tutte le censure determina il rigetto del ricorso.

8. Le spese, considerata la natura della controversia, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2024 con  
l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Matthias Viggiano, Referendario, Estensore

Alberto Ugo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Matthias Viggiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonino Savo Amodio**

IL SEGRETARIO